

LR 7/2005 (Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro). **Regolamento per la promozione di progetti contro le molestie morali e psico-fisiche sul luogo di lavoro e per l'accreditamento dei centri di sostegno e di aiuto nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori, denominati "Punti di Ascolto". TESTO COORDINATO** del Regolamento emanato con DPREg. 10 novembre 2006, n. 0347/Pres. con le modifiche introdotte dal DPREg. 25 giugno 2007, n. 0195/Pres. e dal DPREg 29 settembre 2009, n. 0267/Pres

Capo I finalità e principi generali

Art. 1 finalità e ambito d'applicazione

Capo II soggetti ammissibili alla presentazione di progetti e alla costituzione di Punti di Ascolto

Art. 2 soggetti ammissibili

Art. 3 requisiti di ammissibilità dei soggetti

Capo III progetti contro le molestie morali e psicofisiche nell'ambiente di lavoro

Art. 4 finalità e contenuto dei progetti

Art. 5 spese ammissibili e intensità del finanziamento

Art. 6 modalità di presentazione delle domande

Art. 7 modalità e criteri di valutazione dei progetti

Art. 8 concessione del finanziamento

Art. 9 modalità di erogazione del finanziamento

Capo IV Punti di Ascolto

Art. 10 risorse e strutture

Art. 11 accreditamento dei Punti di Ascolto

Art. 12 procedure di accreditamento ed esiti

Art. 13 attività, obblighi e adempimenti dei Punti di Ascolto

Art. 14 variazioni successive all'accreditamento

Art. 15 Elenco dei Punti di Ascolto accreditati

Art. 16 revoca dell'accreditamento e cancellazione

Art. 17 rinvio

Art. 18 entrata in vigore

capo I finalità e principi generali

art. 1 finalità e ambito d'applicazione

1. Il presente Regolamento, al fine di dare attuazione alla legge regionale 8 aprile 2005, n. 7 (Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro), di seguito denominata legge:

a) disciplina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge, i criteri di ammissibilità e le modalità di finanziamento di progetti contro le molestie morali e psico-fisiche sul posto di lavoro, che abbiano lo scopo

di accrescere la conoscenza del fenomeno, ridurne l'incidenza e la frequenza e promuovere iniziative di prevenzione e di sostegno a favore delle lavoratrici e dei lavoratori che si ritengono colpiti da azioni e comportamenti discriminatori e vessatori protratti nel tempo;

b) stabilisce, ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, della legge, le modalità ed i requisiti necessari per l'accreditamento dei centri di sostegno e di aiuto nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori, denominati Punti di Ascolto, che potranno essere attivati con i progetti di cui alla lettera a);

c) stabilisce, sulla base di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della legge, i criteri per la valutazione dei requisiti dei soggetti ammessi alla presentazione dei progetti di cui alla lettera a) e all'accreditamento dei Punti di Ascolto che da essi sono costituiti e dipendono, tenendo conto delle finalità istituzionali e delle competenze dei soggetti stessi.

2. Il presente Regolamento non si applica ai Punti di Ascolto e Assistenza istituiti presso le Aziende per i Servizi Sanitari ovvero a quelli di Area vasta nell'ambito delle rispettive Unità Operative di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (U.O.P.S.A.L.), ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge.

capo II soggetti ammissibili alla presentazione di progetti e alla costituzione di Punti di Ascolto

art. 2 soggetti ammissibili

1. Sono ammessi alla presentazione dei progetti di cui all'articolo 1 e all'accreditamento dei Punti di Ascolto che da essi sono costituiti e dipendono i seguenti soggetti, che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3:

- a) gli enti locali della Regione, singoli o associati;
- b) le associazioni di volontariato;
- c) le associazioni senza fini di lucro e di utilità sociale;
- d) le organizzazioni sindacali;
- e) le organizzazioni datoriali di categoria.

art. 3 requisiti di ammissibilità dei soggetti

1. Fermo restando quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 5, i soggetti di cui all'articolo 2 devono:

- a) essere dotati di un atto costitutivo, redatto in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata, che contenga l'espressa indicazione della sede legale;
- b) essere dotati di uno Statuto o altro accordo, redatto in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata, che espliciti, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'ente, l'associazione o l'organizzazione assume:
 - 1) l'attribuzione della rappresentanza legale, la struttura organizzativa del soggetto ed i livelli di organizzazione territoriale, tra i quali risulti che almeno una sede operativa è compresa nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia;
 - 2) l'assenza dello scopo di lucro, con espresso divieto di ripartizione, anche indiretta, di utili, sia nel corso della vita che all'atto dello scioglimento o della cessazione dell'ente, associazione od organizzazione;
 - 3) le finalità istituzionali del soggetto, le quali debbono essere rivolte alla promozione e alla tutela del benessere psico-fisico e dell'inclusione sociale delle persone;
- c) poter dimostrare l'affidabilità del legale rappresentante e dei componenti dell'organo esecutivo e degli organi statutari che, all'atto della presentazione della domanda, non devono:
 - 1) aver subito condanne definitive per reati contro il patrimonio e contro la pubblica amministrazione;
 - 2) avere, nei cinque anni precedenti, patteggiato la pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati contro il patrimonio e contro la pubblica amministrazione;

- d) poter dimostrare il rispetto delle prescrizioni di legge e dei CCNL applicati in materia di obblighi previdenziali ed assicurativi;
 - e) poter dimostrare il rispetto delle prescrizioni di legge e dei CCNL applicati in materia di sicurezza sul lavoro, in materia di pari opportunità, nonché di tutela delle condizioni di lavoro ai sensi dell'articolo 2087 del codice civile;
 - f) poter documentare, mediante comprovata attività svolta al fine di offrire sostegno e aiuto a lavoratrici e lavoratori che si ritengono colpiti da azioni e comportamenti discriminatori e vessatori protratti nel tempo, di aver maturato competenze specifiche in materia di molestie morali e psicofisiche nell'ambiente di lavoro e poter altresì documentare, mediante comprovate partecipazioni a progetti, stipulazioni di convenzioni, protocolli d'intesa, promozione di convegni, seminari e corsi di formazione, di aver instaurato consolidate interrelazioni con il territorio e reti attive di collaborazione con referenti qualificati, tecnici e scientifici, in materia di molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro;
 - g) poter documentare di avvalersi o collaborare con personale qualificato con pluriennale e comprovata competenza nella materia delle molestie morali e psicofisiche nell'ambiente di lavoro.
- 2.** Gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), non sono tenuti a dimostrare il possesso dei requisiti di cui al comma 1.
- 3.** I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), non sono tenuti a dimostrare il possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), numero 1) e numero 2), purché iscritti, alla data di presentazione della domanda, al Registro generale delle organizzazioni di volontariato del Friuli Venezia Giulia, di cui al DPRReg. 12 febbraio 2003, n. 033/Pres. (Regolamento per la tenuta e la revisione del Registro generale delle organizzazioni di volontariato), oppure al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale del Friuli Venezia Giulia, di cui al DPRReg. 17 ottobre 2003, n. 0381/Pres. (Regolamento per la tenuta del registro regionale delle associazioni di promozione sociale) e successive modifiche ed integrazioni.
- 4.** I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), non sono tenuti a dimostrare il possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b), purché partecipanti, alla data di presentazione della domanda, al tavolo della concertazione generale regionale secondo il protocollo di concertazione sottoscritto tra la Regione e le parti sociali il 12 gennaio 2004, e successive modifiche e integrazioni.
- 5.** I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), non sono tenuti a dimostrare il possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e f), purché partecipanti, alla data di presentazione della domanda, al tavolo della concertazione generale regionale secondo il protocollo di concertazione sottoscritto tra la Regione e le parti sociali il 12 gennaio 2004, e successive modifiche e integrazioni.

capo III progetti contro le molestie morali e psicofisiche nell'ambiente di lavoro

art. 4 finalità e contenuto dei progetti

- 1.** I progetti sono finalizzati a realizzare azioni informative e divulgative atte ad accrescere la conoscenza e la sensibilità sociale sul problema delle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro e a promuovere iniziative di prevenzione e di sostegno a favore delle lavoratrici e dei lavoratori, anche attraverso l'attivazione di Punti di Ascolto.
- 2.** Ciascun progetto deve indicare:
 - a) le azioni e le iniziative che si intendono attivare;
 - b) il percorso di realizzazione e i suoi obiettivi;
 - c) l'utenza a cui è rivolto;
 - d) i prodotti informativi e divulgativi che si intendono realizzare;
 - e) i risultati attesi, con particolare riferimento all'impatto territoriale, e gli indicatori che si intendono utilizzare per la valutazione del loro raggiungimento;
 - f) le professionalità degli operatori o collaboratori coinvolti nel progetto, al di fuori di quelli operanti negli eventuali Punti di Ascolto, con espressa indicazione dei nominativi e dei curricula;
 - g) le eventuali collaborazioni e convenzioni, con particolare riferimento a quelle con le Università, le

Aziende per i Servizi Sanitari, gli uffici dei Consiglieri di Parità e del Difensore Civico, corredate da documentazione di intese ed accordi raggiunti ovvero in via di definizione;

h) i tempi di realizzazione, anche prevedendo lo sviluppo in fasi di avanzamento;

i) il piano finanziario, con indicazione del costo massimo preventivato per la realizzazione del progetto, suddiviso analiticamente per singole voci di spesa;

j) l'eventuale attivazione di Punti di Ascolto, corredata da un programma dettagliato comprendente:

1) le modalità organizzative che i Punti di Ascolto intendono adottare, con espressa indicazione degli orari di apertura al pubblico;

2) le professionalità degli operatori e dei professionisti impiegati, con espressa indicazione dei nominativi, dei curricula, della disponibilità oraria e delle mansioni affidate;

3) le eventuali convenzioni con le Aziende per i Servizi Sanitari di cui all'articolo 13, comma 3.

k) l'eventuale prosecuzione di attività di Punti di Ascolto già accreditati ed operanti, corredata da un programma dettagliato comprendente anche il potenziamento e i miglioramenti che si intendono apportare alle proprie modalità organizzative, sulla base dell'analisi dei risultati raggiunti e degli obiettivi ulteriori che si intendono perseguire.

3. Il progetto deve avere inizio non oltre tre mesi dalla data del ricevimento della comunicazione di concessione del finanziamento e deve concludersi entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di inizio del progetto.

4. *(abrogato)*

5. I progetti possono essere presentati dai soggetti di cui al capo II anche in associazione o convenzione tra loro. In questo caso i progetti devono essere predisposti sulla base di un protocollo d'intesa, sottoscritto dai legali rappresentanti dei soggetti medesimi ed allegato alla domanda, nel quale è indicato qual è l'apporto di ogni partner al progetto e qual è il soggetto capofila, che viene considerato responsabile dell'attuazione del progetto e beneficiario del finanziamento previsto dal presente regolamento. Non è ammesso il partenariato tra soggetti diversi da quelli di cui al capo II, ferma restando la possibilità di attivare, nell'ambito dei progetti, le eventuali collaborazioni di cui al comma 2, lettera g).

6. Qualora il progetto preveda l'attivazione di Punti di Ascolto che non siano già accreditati, contestualmente alla domanda di finanziamento del progetto deve essere presentata, nello stesso plico, la domanda di accreditamento, secondo quanto disposto all'articolo 6.

6 bis L'attivazione dei Punti di Ascolto deve avvenire non oltre tre mesi dalla data del ricevimento della comunicazione di concessione del finanziamento.

7. Il mancato accreditamento dei Punti di Ascolto o la revoca dello stesso non consente il finanziamento del progetto per la parte connessa alle attività dei Punti di Ascolto medesimi.

8. I progetti non possono prevedere l'attivazione di servizi di sostegno e aiuto nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori erogati con modalità ed in strutture diverse da quelle denominate Punti di Ascolto, definite e accreditate in base a quanto disposto al capo IV.

art. 5 spese ammissibili e intensità del finanziamento

1. Sono ammissibili al finanziamento tutte le spese strettamente riconducibili alle attività di realizzazione del progetto, nonché quelle riconducibili all'attivazione e implementazione degli eventuali Punti di Ascolto. Sono altresì ammissibili al finanziamento le spese per il rilascio delle fidejussioni di cui all'articolo 9, comma 2.

2. Nei progetti che prevedono l'attivazione di Punti di Ascolto sono ammissibili al finanziamento, in particolare:

a) gli emolumenti erogati a operatori, esperti e professionisti;

b) le spese di primo impianto, avviamento e implementazione riguardanti l'acquisto di attrezzature e materiale tecnologico, nella misura massima del 30% del totale delle spese ammissibili previste per ogni Punto di Ascolto.

3. Non sono ammissibili al finanziamento:

- a) le spese generali connesse all'attuazione dei progetti, riguardanti, in particolare, utenze, materiali di consumo, spese per affitto di locali;
 - b) gli emolumenti per il personale non impiegato esclusivamente nella realizzazione del progetto;
 - c) le spese riguardanti l'erogazione di corsi di formazione, salvo si tratti di aggiornamento e coordinamento interni agli operatori e collaboratori coinvolti nel progetto e nelle attività dei Punti di Ascolto;
- 4.** Ciascun progetto è finanziabile fino ad un massimo dell'80 per cento delle spese ammissibili e comunque fino ad un massimo complessivo di euro 50.000, di cui fino ad un massimo di euro 35.000 per l'attivazione, l'attività e l'implementazione dei Punti di Ascolto e un massimo di euro 15.000 per le altre attività previste all' articolo 4.

art. 6 modalità di presentazione delle domande

- 1.** Le domande di finanziamento dei progetti e di accreditamento degli eventuali Punti di Ascolto sono trasmesse, a pena di inammissibilità, alla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca - Servizio lavoro, entro il 31 dicembre di ciascun anno.
- 2.** *(abrogato)*
- 3.** Le domande sono corredate da una scheda istruttoria conoscitiva e dalla documentazione necessaria per la valutazione dei requisiti.
- 4.** Con decreto del Direttore del Servizio lavoro sono predisposti e resi disponibili, anche attraverso pubblicazione sul sito internet della Regione, i modelli di domanda, nonché la scheda istruttoria conoscitiva e le indicazioni relative alla documentazione da produrre.
- 5.** Non sono ammissibili domande di accreditamento di Punti di Ascolto presentate senza un contestuale progetto che ne preveda l'attivazione.
- 6.** Le domande presentate in difformità da quanto previsto dal presente Regolamento non sono ammissibili al finanziamento.

art. 7 modalità e criteri di valutazione dei progetti

- 1.** Il Servizio lavoro della Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, di seguito denominato Ufficio competente, provvede all'istruttoria delle domande e alla presentazione dei progetti alla Commissione regionale per il lavoro integrata in materia di molestie morali e psicofisiche, di seguito denominata Commissione integrata, la quale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) della legge, provvede all'esame e alla valutazione degli stessi, formulando una graduatoria.
- 2.** La valutazione dei progetti è effettuata sulla base dei seguenti criteri:
 - a) ai progetti che prevedono un partenariato tra i soggetti di cui al capo III, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, sono attribuiti fino a un massimo di 15 punti tenuto conto di:
 - 1) partecipazione al partenariato di una o più Province: fino a 5 punti;
 - 2) partecipazione al partenariato di uno o più comuni, anche costituiti in Ambiti per lo Sviluppo Territoriale (ASTER): fino a 2 punti;
 - 3) esperienze maturate e iniziative realizzate in materia da ciascuno dei soggetti in partenariato: fino a 2 punti;
 - 4) qualità e quantità dei mezzi e dei contributi al progetto messi a disposizione da ciascun soggetto in partenariato: fino a 6 punti;
 - b) ai progetti cui sono allegate convenzioni con le Aziende per i Servizi Sanitari, le Università di Trieste e Udine o con altri soggetti che abbiano competenze istituzionali in materia, quali ad esempio gli uffici dei Consiglieri regionali e provinciali di parità e del Difensore civico, sono attribuiti fino a un massimo di 10 punti;
 - c) in relazione ai contenuti del progetto e alla sua coerenza con le linee programmatiche previste nel Piano

regionale triennale per le attività di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro e nel Programma regionale triennale di politica del lavoro di cui all'articolo 3 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 15 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), sono attribuiti fino a un massimo di 30 punti, tenuto conto di:

- 1) particolare attenzione all'impatto di genere del fenomeno delle molestie morali e psico-fisiche: fino a 14 punti;
 - 2) azioni e iniziative previste, prodotti che si intendono realizzare, potenziale utenza e risultati attesi: fino a 10 punti;
 - 3) numero e qualità dei collaboratori, esclusi quelli già inseriti negli eventuali Punti di Ascolto: fino a 6 punti;
 - d) ai progetti che prevedono l'attivazione di Punti di Ascolto sono attribuiti fino a un massimo di 30 punti tenuto conto di:
 - 1) quantità e qualità del servizio offerto, valutato in base alle modalità organizzative gestionali, agli orari di apertura al pubblico nonché alla qualità e alle competenze di tutto il personale di cui il Punto di Ascolto si avvale in relazione alle mansioni affidate: fino a 15 punti;
 - 2) numero dei Punti di Ascolto, loro dislocazione territoriale in relazione al potenziale bacino d'utenza e idoneità a soddisfare le esigenze di un'omogenea copertura del territorio regionale: fino a 10 punti;
 - 3) convenzioni con le Aziende per i Servizi Sanitari di cui all' articolo 13, comma 3: fino a 5 punti;
 - e) ai progetti che prevedono la prosecuzione di attività ed il miglioramento dei servizi offerti alle lavoratrici ed ai lavoratori nei Punti di Ascolto già accreditati sono attribuiti, oltre ai punteggi di cui alle lettere a), b), c) e d), fino a 15 punti tenuto conto della quantità e qualità delle attività svolte, come evidenziate nelle relazioni semestrali, nonché dei miglioramenti che si intendono apportare alle proprie modalità organizzative come indicati all'articolo 4, comma 2, lettera k).
- 3.** Il punteggio massimo attribuibile è 100 punti; la soglia minima per il collocamento in graduatoria è 45 punti. In caso di parità del punteggio finale di più progetti, si prende in considerazione, nell'ordine, il punteggio ottenuto nei criteri a), b) e c).
- 4.** I progetti che prevedono l'attivazione di Punti di Ascolto sono valutati ai sensi del comma 2, lettera d), soltanto se i Punti di Ascolto medesimi risultano accreditati dalla Regione ai sensi del capo IV.

art. 8 concessione del finanziamento

- 1.** Dopo l'approvazione della graduatoria, il Direttore del Servizio lavoro, con decreto, provvede alla concessione del finanziamento, nei limiti delle disponibilità finanziarie, dandone comunicazione ai soggetti interessati.
- 2.** Ciascun soggetto beneficiario del finanziamento deve comunicare per iscritto all'Ufficio competente l'avvenuta attivazione del progetto e degli eventuali Punti di Ascolto nel rispetto dei termini di cui all'articolo 4, commi 3 e 6 bis. Nel caso di mancata attivazione del progetto e degli eventuali Punti di Ascolto entro tali termini, il contributo è revocato.

art. 9 modalità di erogazione del finanziamento

- 1.** Il finanziamento è erogato ad avvenuta conclusione del progetto e dietro richiesta del soggetto beneficiario inviata all'Ufficio competente entro 90 giorni dalla data di conclusione del progetto e corredata da:
 - a) un dettagliato rapporto finale sull'attività svolta, redatto dal soggetto responsabile dell'attuazione del progetto;
 - b) la rendicontazione delle spese ammesse ed effettivamente sostenute, effettuata ai sensi del titolo II, capo III, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

- c) copia delle eventuali convenzioni attivate, qualora previste nel progetto e non ancora trasmesse all'Ufficio competente;
 - d) copia di ogni materiale informativo e divulgativo realizzato nell'ambito del progetto, con autorizzazione all'utilizzo dello stesso da parte della Regione Friuli Venezia Giulia.
2. Su richiesta del beneficiario, il finanziamento può essere erogato in via anticipata, in misura non superiore al 60 per cento del contributo concesso, successivamente all'attivazione del progetto e previa presentazione di apposita fidejussione bancaria o assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi. La fideiussione deve avere validità estesa ad almeno sei mesi successivi alla conclusione del progetto e deve essere presentata ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3 (Norme generali e di coordinamento in materia di garanzie)."

capo IV Punti di Ascolto

art. 10 risorse e strutture

1. Ogni Punto di Ascolto, per svolgere le funzioni previste all'articolo 3, comma 2, della legge, si avvale, almeno delle seguenti risorse umane, garantendo l'impiego delle stesse con continuità nel tempo:
 - a) uno o più operatori, incaricati dal soggetto da cui il Punto di Ascolto è costituito e dipende di curare la gestione delle attività e degli adempimenti amministrativi di cui all'articolo 13;
 - b) un medico specialista in medicina del lavoro;
 - c) un medico specialista in medicina legale;
 - d) uno psicologo, in possesso di laurea magistrale ed iscritto nella Sezione "A" dell'Albo dell'Ordine degli Psicologi, o un medico specialista in psichiatria;
 - e) un giuslavorista esperto in materia di lavoro.
2. Qualora vi siano più operatori nello stesso Punto di Ascolto, uno di essi assume la funzione di coordinatore.
3. Gli operatori e il coordinatore possono essere individuati nelle persone dei professionisti di cui alle lettere b), c), d) ed e), del comma 1.
4. Il personale del Punto di Ascolto non può svolgere compiti di vigilanza o far parte dei Punti di Ascolto e Assistenza istituiti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge. Presso il Punto di Ascolto non può operare il personale che svolge compiti di vigilanza presso le Aziende per i Servizi Sanitari e il personale dei Punti di Ascolto e di Assistenza.
5. Ogni Punto di Ascolto dispone di un'unica sede, ubicata nel territorio della Regione, collocata in un unico edificio e corredata dalle risorse strumentali e logistiche necessarie. La sede deve essere nella disponibilità del soggetto da cui il Punto di ascolto è costituito e dipende e deve essere costituita almeno da:
 - a) un locale idoneo dedicato all'organizzazione e alla gestione del servizio fornito agli utenti;
 - b) un locale idoneo deputato all'effettiva e diretta attività di ascolto, erogata attraverso colloqui individuali.

art. 11 accreditamento dei Punti di Ascolto

1. Con l'atto di accreditamento la Regione riconosce ai soggetti da cui i Punti di Ascolto sono costituiti e dipendono la facoltà di attivare i Punti di Ascolto medesimi per interventi di informazione, prevenzione e sostegno a favore delle lavoratrici e dei lavoratori che si ritengono colpiti da azioni e comportamenti discriminatori e vessatori protratti nel tempo.
2. Ogni soggetto, in possesso dei requisiti di cui al capo II, può richiedere l'accreditamento di più Punti di Ascolto, ciascuno dei quali è accreditato in base a documentata rispondenza ai requisiti di cui al presente capo.

- 3.** Le procedure di accreditamento hanno lo scopo di verificare e valutare:
- a) l'esistenza e l'adeguatezza delle risorse umane di cui ogni Punto di Ascolto si avvale;
 - b) la disponibilità dei locali e delle strutture, nonché la loro idoneità in base alle norme igieniche, di sicurezza e di riservatezza;
 - c) l'idoneità delle risorse materiali e tecnologiche necessarie all'erogazione delle attività.
- 4.** Ai fini della verifica di cui al comma 3, lettera a), il soggetto da cui il Punto d'ascolto è costituito e dipende deve allegare alla domanda di accreditamento copia di contratti di lavoro o di convenzioni, in cui siano esplicitate le mansioni di ciascuno dei soggetti operanti nei Punti di Ascolto, corredati da curricula che attestino e documentino competenze e pluriennale qualificata esperienza degli stessi in materia di tutela dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, con particolare riguardo agli aspetti concernenti le molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro.
- 5.** Ai fini della verifica di cui al comma 3, lettera b), il soggetto da cui il Punto di Ascolto è costituito e dipende deve allegare alla domanda:
- a) atti o autocertificazioni che attestino che la sede è nella disponibilità continuativa nel tempo del soggetto;
 - b) atti o autocertificazioni di conformità alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza ed igiene, per quanto applicabili in relazione all'attività svolta ed alla presenza di lavoratori dipendenti, collaboratori ed utenti esterni;
 - c) descrizione dei locali in cui si evidenzia che gli spazi riservati ai colloqui individuali garantiscono il rispetto della riservatezza e sono distinti dai locali ad uso amministrativo;
- 6.** Nel caso di sedi o spazi non di proprietà del soggetto, l'idoneità degli stessi alle norme igieniche, di sicurezza e di riservatezza deve essere comunque documentata a cura del soggetto che ne gode la disponibilità.
- 7.** Ai fini della verifica di cui al comma 3, lettera c), il soggetto da cui il Punto di Ascolto è costituito e dipende deve allegare:
- a) atti o autocertificazioni di disponibilità di arredi e attrezzature idonee a consentire un'efficiente ed efficace organizzazione e gestione del servizio in funzione del numero di dipendenti o collaboratori coinvolti nelle attività ivi realizzate;
 - b) atti o autocertificazioni di disponibilità di idonee dotazioni tecnologiche quali, in particolare, una linea telefonica e fax ed un indirizzo di posta elettronica esclusivi, nonché di mobili con serratura idonei a conservare la documentazione raccolta nel rispetto della normativa sulla riservatezza.
- 8.** Le domande di accreditamento dei Punti di Ascolto, corredate dalla documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti, sono presentate, a pena di inammissibilità, contestualmente alla domanda di finanziamento del progetto, con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 6.

art. 12 procedure di accreditamento ed esiti

- 1.** L'Ufficio competente provvede all'istruttoria delle domande e all'acquisizione di un parere sull'accREDITamento da parte della Commissione integrata.
- 2.** La verifica dei requisiti è completata con l'ispezione in sede.
- 3.** Il Direttore del Servizio lavoro provvede, con proprio decreto, all'accREDITamento del Punto di Ascolto o al diniego dello stesso, dandone comunicazione al soggetto da cui esso è costituito e dipende.
- 3 bis.** L'avvenuto accREDITamento è reso noto con avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

art. 13 attività, obblighi e adempimenti dei Punti di Ascolto

- 1.** Ogni Punto di Ascolto, al fine di offrire aiuto e sostegno alle lavoratrici e ai lavoratori e a cura del personale di cui esso si avvale, secondo le mansioni e ruoli di ciascuno:
 - a) acquisisce il consenso informato delle lavoratrici e dei lavoratori che vi si rivolgono relativamente al

trattamento dei dati personali e informa gli stessi sull'obbligo di referto che cade in capo agli esercenti una professione sanitaria;

b) offre alle lavoratrici e ai lavoratori, che vi si rivolgono in quanto si ritengono colpiti da azioni e comportamenti discriminatori e vessatori protratti nel tempo, la possibilità di effettuare colloqui con i professionisti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b), c), d) ed e), al fine di verificare l'eventuale sussistenza di una situazione di malessere psico-fisico legata a molestie o altre forme di pressione psicologica;

c) segnala, nel rispetto delle disposizioni di legge, nel rispetto della riservatezza ed informata la persona interessata, all'INAIL e alle strutture pubbliche competenti in materia di prevenzione e sicurezza sul posto di lavoro, ovvero alle U.O.P.S.A.L. e alla Direzione provinciale del lavoro, eventuali situazioni di presunte molestie morali e psicofisiche, con particolare attenzione alle situazioni verificatesi in contesti in cui si siano evidenziati infortuni sul lavoro o siano insorte malattie professionali o da lavoro.

2. I professionisti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b), c), d) ed e), hanno obbligo di svolgere attività di sostegno e aiuto nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori nella sede di ogni Punto di Ascolto. Tali attività:

a) si qualificano come mera consulenza e non contemplano terapie psicologiche e mediche né assistenza legale alle lavoratrici ed ai lavoratori;

b) sono garantite a tutte le lavoratrici e i lavoratori in orari compatibili con i loro orari di lavoro;

c) sono erogate con costo a carico del Punto di Ascolto, senza alcun onere per le lavoratrici e i lavoratori.

3. Al fine di facilitare l'eventuale presa in carico della terapia psicologica o medica delle lavoratrici e delle lavoratori che richiedessero tali prestazioni, i Punti di Ascolto definiscono convenzioni con le singole strutture del Servizio sanitario regionale sulla base di protocolli predisposti e promossi dalla Commissione integrata ed approvati dalla Direzione centrale salute e protezione sociale.

4. Ogni Punto di Ascolto accreditato, inoltre:

a) redige e invia all' Ufficio competente, entro il 10 luglio e 10 gennaio di ogni anno, una relazione semestrale sull'attività svolta, la quale è inoltrata, a cura dell'Ufficio competente, alla Commissione integrata e all'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale di cui all'articolo 9 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro);

b) fornisce alla Commissione integrata e all'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale ogni rilevazione utile all'analisi del fenomeno in Regione, nei tempi e secondo le modalità dalle stesse stabilite;

c) propone alla Commissione integrata, l'organizzazione e la realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento di operatrici e operatori qualificati per affrontare problematiche di disagio-psico-fisico sul luogo di lavoro, manifestando le necessità formative rilevate nello svolgimento delle proprie attività.

5. Gli operatori dei Punti di Ascolto, ivi compreso l'eventuale coordinatore, sono tenuti a partecipare ai programmi formativi per operatrici e operatori di Punti di Ascolto che sono proposti dalla Commissione integrata, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) della legge, ed attuati dalla Regione tramite le convenzioni con le Università di Trieste e di Udine previste all'articolo 52, comma 3, della legge regionale 18/2005, anche in partenariato con altri enti di formazione riconosciuti o tramite gli uffici del Consigliere regionale di Parità.

6. Il legale rappresentante del soggetto da cui ogni Punto di Ascolto è costituito e dipende risponde di tutte le attività del Punto di Ascolto, con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni di legge in materia di protezione dei dati personali e della sicurezza di tutte le persone che frequentano la sede.

6 bis. E' consentito utilizzare il logo della Regione o la denominazione di Punto di Ascolto accreditato esclusivamente a seguito del decreto di accreditamento di cui all'articolo 12, comma 3."

art. 14 variazioni successive all'accREDITAMENTO

1. Qualora, successivamente all'accREDITAMENTO, intervengano modifiche relative alle strutture e alle risorse umane impiegate nei Punti di Ascolto, il soggetto da cui il Punto d'Ascolto è costituito e dipende

deve darne comunicazione all'Ufficio competente, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro 15 giorni dall'avvenuta variazione.

art. 15 Elenco dei Punti di Ascolto accreditati

1. L'Ufficio competente predispone un Elenco dei Punti di Ascolto accreditati, che è tenuto aggiornato e pubblicato annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. L'Ufficio competente provvede, con cadenza annuale, alla revisione dell'Elenco per verificare il permanere dei requisiti cui l'accreditamento è subordinato, con particolare attenzione all'effettivo svolgimento dell'attività previste.
3. Ai fini di cui al comma 2, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, i soggetti da cui i Punti di Ascolto sono costituiti e dipendono debbono trasmettere una dichiarazione attestante il permanere dei requisiti di cui al presente capo.
4. Il procedimento di revisione si conclude con un atto di conferma ovvero di revoca dell'accreditamento e di cancellazione dall'Elenco, disposto dal Direttore del Servizio lavoro.
5. L'Ufficio competente può in ogni tempo disporre gli opportuni controlli e verifiche, anche a campione, per assicurare il mantenimento dei requisiti che hanno consentito l'accreditamento e per valutare l'implementazione della qualità del servizio.

art. 16 revoca dell'accreditamento e cancellazione

1. La revoca dell'accreditamento e la cancellazione di un Punto di Ascolto dall'Elenco è disposta del Direttore del Servizio lavoro, sentita la Commissione integrata, nei seguenti casi:
 - a) richiesta espressa da parte del soggetto da cui il Punto di Ascolto è costituito e dipende;
 - b) accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione;
 - c) accertata violazione degli obblighi e adempimenti di cui all'articolo 13.

art. 17 rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni della legge regionale 7/2000.

art. 18 entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.